

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LE ISTANZE RIVOLTE ALL'UFFICIO DI  
SORVEGLIANZA DI VERONA**

*Partecipanti:*

**Ufficio di Sorveglianza di Verona  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona  
Camera Penale Veronese**


*In relazione alla necessità di rendere più veloci e snelle le procedure di istruttoria dell'Ufficio di Sorveglianza di Verona, anche a seguito della riduzione concreta del numero dei Magistrati di Sorveglianza in forza presso l'UDS Di Verona, e la mancanza di personale amministrativo sufficiente, si conviene sull'opportunità di stipulare un protocollo di intesa tra l'Ufficio di Sorveglianza di Verona, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona e la Camera Penale Veronese, relativo alle istanze presentate dai Difensori avanti codesto Ufficio.  
Si conviene altresì di svolgere un nuovo incontro, trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, al fine di verificarne l'effettiva attuazione o di apportare eventuali modifiche.*

**Tanto premesso, le Istituzioni qui rappresentate concordano le seguenti linee guida:**

1 - Le istanze di liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Pen., sia per i condannati in regime di misure alternative alla detenzione, sia per condannati in espiazione pena in carcere, verranno presentate, preferibilmente dai Difensori dei medesimi, cumulativamente rispetto all'entità della pena da espiaire, con un minimo di due semestri, salvo che dall'esito positivo della liberazione anticipata dipenda la possibilità di proporre istanza di misure alternative alla detenzione, o il termine dell'espiazione della pena; in questi ultimi due casi nell'istanza dovrà essere specificata la predetta circostanza in maniera esplicita.

2 - Le istanze di concessione di misure alternative alla detenzione ex artt. 47, 47 ter, 47 quater 47 quinquies, 48, 50 Ord. Pen. nonché le istanze ex art. 1 e ss. Legge 199/2010, sia per i condannati liberi sia per i condannati in regime di detenzione, dovranno essere presentate dal Difensore del condannato, previo apposito mandato, e dovranno contenere i seguenti documenti;

- sentenza di condanna alla base del titolo esecutivo, acquisita dall'Ufficio del Tribunale competente, anche priva del timbro di passaggio in giudicato;
- in caso di provvedimento cumulativo, copia di tutte le Sentenze facenti parte del titolo,



anche prive del timbro di passaggio in giudicato;

- qualora presente, prova dell'avvenuto risarcimento del danno in favore della parte offesa, eventuale prova della remissione della querela (anche in relazione ai reati procedibili d'ufficio) o di transazione avvenuta tra le parti, eventuale risarcimento avvenuto a favore di ente benefico (anche se parziale) e/o altre forme di riparazione del danno (lettera di scuse, etc.);

- al fine di agevolare l'istruttoria il Difensore indicherà, laddove disponibili e previo consenso degli interessati, i recapiti telefonici e/o e-mail dei soggetti che garantiranno disponibilità domiciliare o lavorativa.

3 - Qualora all'interno dell'istanza di misura alternativa per i condannati detenuti, ove sia consentito dall'ordinamento, sia formulata istanza di applicazione provvisoria della misura, il Difensore alleggerà tutta la documentazione atta a comprovare il *periculum in mora* tale da consentire al Magistrato di valutare la concessione in via provvisoria della misura.

Nell'ambito della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale il *periculum in mora* può essere desunto anche nel caso di proposta di lavoro rilasciata a termine.

In caso di rigetto dell'istanza di applicazione in via provvisoria della misura, l'Ufficio di Sorveglianza si impegna a fissare la relativa udienza avanti il Tribunale di Sorveglianza in tempi ragionevoli e comunque non oltre i 3 mesi dal rigetto, riservando ai relativi procedimenti una corsia preferenziale rispetto a quelli concernenti i liberi sospesi.

4 - Le istanze di riabilitazione ex art. 683 cpp dovranno essere presentate dal Difensore del condannato, munito di apposito mandato, e dovranno contenere:

- il titolo (sentenza) del quale si chiede la riabilitazione, anche privo del timbro di passaggio in giudicato;

- nel caso l'istanza riguardi più sentenze, i provvedimenti interessati, anche privi del timbro di passaggio in giudicato;

- prova del pagamento delle spese processuali, o, in alternativa, attestazione della cancelleria competente di avvenuto pagamento o di attestazione di sussistenza di requisiti di esenzione dal pagamento;

- prova dell'avvenuto risarcimento del danno in favore della parte offesa o, in alternativa, prova del risarcimento in favore di un ente benefico qualora non vi siano parti offese, o esse siano irreperibili, e/o prove di altre forme di riparazione del danno (lettera di scuse, eventuali dichiarazioni delle parti offese di nulla avere a pretendere, etc.).


In caso di istanza di riabilitazione parziale, sarà necessario specificare i motivi dell'istanza in maniera dettagliata.

\*\*\*

Le predette linee guida si intendono condivise da tutti i Magistrati di Sorveglianza di Verona, anche in applicazione provvisoria all'Ufficio.

Verona, 30 Gennaio 2023

Il Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza di Verona  
Dott. Vincenzo Serenaro



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona  
Avv. Davide Adami



Il Presidente della Camera Penale Veronese  
Avv. Vittore d'Acquarone

